CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **31/1990** (ECLI:IT:COST:1990:31)
Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**
Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **MENGONI**
Udienza Pubblica del **12/12/1989**; Decisione del **18/01/1990**
Deposito del **26/01/1990**; Pubblicazione in G. U. **31/01/1990**
Norme impugnate:
Massime: **15043**
Atti decisi:

N. 31

SENTENZA 18-26 GENNAIO 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 10 della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25 ("Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche"), promosso con ordinanza emessa il 15 giugno 1989 dal Commissariato regionale per il riordinamento degli usi civici in Abruzzo - L'Aquila nella causa demaniale promossa dal Comune di Rivisondoli contro il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste ed altri, iscritta al n. 404 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti di costituzione della s.p.a. Monte Pratello e della Monte Pratello Immobiliare

nonché l'atto di intervento della Regione Abruzzo;

Udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1989 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Uditi gli avvocati Vincenzo Cerulli Irelli e Ugo Petronio per la Regione Abruzzo.

Ritenuto in fatto

1. - Nel 1968 il Comune di Rivisondoli, con l'autorizzazione del Ministro dell'agricoltura, previo parere favorevole del Commissario per la liquidazione degli usi civici, vendette alla Società Monte Pratello s.p.a. di Rivisondoli alcuni appezzamenti di terreno di demanio comunale, classificati dal Commissario come "boschivi e pascolivi", di cui una parte fu poi ceduta dall'originaria compratrice alla Società immobiliare Monte Pratello con sede in Napoli.

Dopo vent'anni, nel 1988, sul riflesso che "l'autorizzazione alla vendita fu concessa dal Ministro senza che il compendio terriero fosse stato preventivamente assegnato a categoria ai sensi dell'art. 11 della legge n. 1766 del 1927", il Commissario per il riordinamento degli usi civici in Abruzzo ha citato a comparire davanti a sé il Sindaco di Rivisondoli, il Ministro dell'agricoltura e le due predette società al fine di sentir dichiarare, previa declaratoria della "natura demaniale civica universale" del terreno in questione, "la nullità assoluta e insanabile di tutti gli atti di disposizione di essi e ordinarne la reintegra al Comune di Rivisondoli".

Nel corso del giudizio, reputando che la sua definizione dipenda dalla delibera che la Regione adotterà in merito alla domanda di convalida del decreto ministeriale sopra indicato, nel frattempo presentata dalla compratrice ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 3 marzo 1988, n. 25, il Commissario ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 10 di detta legge nella parte in cui consentono alla Regione, il primo, di provvedere alla convalida delle pregresse autorizzazioni all'alienazione di terre civiche non previamente assegnate a categoria; il secondo, di disporre la sclassificazione di porzioni di terre civiche che, per effetto di utilizzazioni improprie, abbiano ormai perduto la qualità di terreni agrari ovvero boschivi e pascolivi.

Le norme impugnate violerebbero: l'art. 117 della Costituzione perché contrastanti con principi fondamentali stabiliti dalla legge nazionale 16 giugno 1927, n. 1766; l'art. 118, perché conferenti alla Regione poteri "che non sono certamente di natura amministrativa, ma legislativa". La prima, inoltre, sarebbe in contrasto anche col principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in quanto "solo i cittadini della Regione Abruzzo possono ottenere la convalida, previa sclassificazione dei terreni, di atti di disposizione di beni civici palesemente nulli", mentre la seconda offenderebbe l'art. 42, terzo comma, perché la sclassificazione di terre di uso civico si risolve in una espropriazione di proprietà pubbliche, per giunta senza indennizzo.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte si sono costituite con atti distinti le due società sopra nominate chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per irrilevanza, in quanto i censurati poteri attribuiti alla Regione non impediscono al Commissario di esercitare la sua giurisdizione, e comunque infondata perché il presunto vizio dell autorizzazione alla vendita "è tale da poter essere eliminato con una nuova manifestazione di volontà".

3. - Si è pure costituita la Regione Abruzzo concludendo per l'inammissibilità e comunque per la non fondatezza.

In punto di inammissibilità la Regione osserva che il Consiglio regionale non ha ancora esercitato il potere di convalida attribuitogli dall'art. 7 della legge n. 25 del 1988, e, in ipotesi, potrebbe non esercitarlo affatto o esercitarlo in senso negativo, donde l'inattualità della

proposta questione di costituzionalità; quanto all'art. 10, ne rileva la totale estraneità al thema decidendum.

Sul punto dell'infondatezza si obietta: la pretesa violazione dell'art. 3 Cost. è addotta sulla base di una confusione tra l'atto amministrativo di autorizzazione alla vendita e il contratto di vendita autorizzato; non sono violati gli artt. 117 e 118 Cost. perché la previa assegnazione a categoria non è prevista dalla legge nazionale a pena di nullità insanabile dell'autorizzazione all'alienazione; non c'è violazione dell'art. 42, terzo comma, Cost., perché la "sclassificazione" di terre di uso civico non ha niente a che vedere con l'espropriazione e, d'altra parte, una volta "sclassificati", tali beni possono essere alienati soltanto a titolo oneroso, con destinazione del ricavato a indennizzare la collettività proprietaria.

Considerato in diritto

1. - Il Commissario per il riordinamento degli usi civici in Abruzzo contesta la legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25, nella parte in cui attribuisce alla Regione il potere di "provvedere alla convalida delle autorizzazioni all'alienazione di terre civiche non previamente assegnate a categoria, rilasciate dall'autorità competente, sempre che i relativi atti di alienazione siano stati stipulati e registrati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge", nonché dell'art. 10, nella parte in cui consente alla Regione di "disporre la sclassificazione dal regime demaniale civico" di porzioni di terre civiche che "abbiano da tempo irreversibilmente perduto la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari ovvero boschivi e pascolivi".

2. - La questione è inammissibile perché le norme impugnate non sono applicabili nella specie.

La terre civiche di cui è causa sono state "sdemanializzate", ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge n. 1766 del 1927, con decreto del Ministro dell'Agricoltura in data 28 aprile 1961, che ha autorizzato il Comune di Rivisondoli a venderle con l'obbligo di investire la somma ricavata in titoli del debito pubblico per essere destinata, occorrendo, ad opere permanenti di interesse generale di quella popolazione.

L'autorizzazione è stata concessa dopo avere acquisito il parere favorevole del Commissario per la liquidazione degli usi civici con sede in L'Aquila, espresso in data 16 marzo 1961. Nel parere i terreni in oggetto sono qualificati "boschivi e pascolivi", cioè appartenenti alla prima delle due categorie distinte nell'art. 11 della legge n. 1766 del 1927, con la precisazione, confortata dall'allegata dichiarazione dell'Ufficio tecnico erariale dell'Aquila, che trattasi di "zona impervia e improduttiva".

Questa dichiarazione accerta la ricorrenza dell'ipotesi contemplata dall'art. 37 del regolamento di esecuzione della legge sugli usi civici (approvato con r.d. n. 332 del 1928), in cui risulta da sicuri elementi a quale categoria debbano essere assegnate le terre di uso civico. Nella specie la palese appartenenza del terreno alla categoria A (terreno non idoneo a cultura e, quindi, non suscettibile di ripartizione) consentiva che il Commissario, con l'accordo del Ministero, procedesse alla classificazione del terreno senza che fosse compilato il piano di massima previsto dall'art. 14 della legge e dagli artt. 34 e 35 del regolamento.

Manca pertanto nel caso di cui si discute il presupposto di applicabilità dell'art. 7, quarto comma, della legge regionale n. 25 del 1988, cioè un'autorizzazione ad alienare terre civiche concessa dall'autorità competente senza che esse fossero "previamente assegnate a categoria". La vendita del terreno in oggetto è stata autorizzata previa assegnazione del medesimo alla

categoria dei "terreni boschivi e pascolivi", alla quale il Commissario per gli usi civici ha provveduto nello stesso atto con cui ha espresso parere favorevole alla progettata alienazione.

Tanto meno può venire in considerazione l'art. 10, ultimo comma, del quale il Comune di Rivisondoli non ha chiesto, né potrebbe chiedere alla Regione l'applicazione, non essendo prospettabile la "sclassificazione", cioè il passaggio dal regime demaniale civico al regime dei beni patrimoniali, di un terreno, come quello di cui è causa, che è già stato sdemanializzato e successivamente venduto dal detto Comune.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 10 della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25 ("Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche"), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42, 117 e 118 della Costituzione, dal Commissario regionale per il riordinamento degli usi civici in Abruzzo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.